

N. ////2023

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI VITICOLTORI CHE COMPONGONO LA FILIERA DELLE D.O. E I.G. DI COMPETENZA PER LE ATTIVITÀ DI CAMPAGNA CONTEMPLATE NEL PIANO DEI CONTROLLI DI CUI AL D.M. N. 7552 DEL 02 LUGLIO 2018 E DEL D.M. 3 MARZO 2022. – PER LE CAMPAGNE PRE-VENDEMMIALI 2023 – 2026 - COD CIG N. /////

Tra le parti si stipula quanto segue.

tra

la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Organismo di Controllo – (di seguito denominata OdC) - c.f. 00262170228, con sede in Trento, via Calepina, 13, rappresentata in questa sede da Alberto Olivo, (c.f. ///), e domiciliato per la funzione presso la Sede camerale

e

Il Professionista ///// (di seguito denominato Ispettore) – c.f. /////, con residenza in /////, iscritto all'Ordine/Collegio ///// al n. /////.

Preso atto che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento è Autorità Pubblica di Controllo designata con Decreto n. 0313187 dell'8 luglio 2021-31 luglio 2024;

1

Il presente documento, se stampato, riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

imposta di bollo assolta fin dall'origine (art. 2 DPR 642/1972) dalla CCIAA (Autorizzazione A.E. n. 2390-78 – estesa con nota ns prot. 22974/E dd 26.7.2022) nella misura di Euro //// con oneri a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 9 L.P. 23/1990 e s.m.

il calcolo della resa in campo venga effettuato in tempi utili, considerando la data di raccolta delle uve.

Il numero di ispezioni da effettuare nell'arco della singola giornata non deve essere superiore a 10, e deve comunque essere congruo con il tempo impiegato, in relazione all'estensione delle superfici, alla distanza fra i vari appezzamenti ed il loro numero.

L'Ispettore è tenuto, inoltre, a procedere ad ogni ulteriore adempimento inerente le generali funzioni di controllo in capo all'OdC, quando richiesto dal Comitato di Certificazione e il cui svolgimento rientri appieno nelle funzioni ispettive affidate.

Il numero annuo delle ispezioni affidate è pari a //// (////) e riguardano le superfici vitate nelle aree geografiche del Trentino e limitrofe.

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dal giorno successivo alla sottoscrizione e scadrà al termine della campagna pre-vendemmiale 2026.

Art. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo è fissato in Euro 60,00 (sessanta/00) oltre agli oneri previdenziali e fiscali per ogni verbale di sopralluogo regolarmente eseguito e pervenuto all'OdC entro i termini fissati all'art. 1 del presente atto.

Da una valutazione della natura e delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente atto, gli oneri per la sicurezza da rischi di natura interferenziale di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., sono pari a zero. Sono stati rilevati solo rischi ordinari specifici connessi all'esercizio dell'attività dell'Ispettore che, come tali,

sono a carico dell'Ispettore medesimo e dallo stesso specificatamente considerati e ricompresi nel corrispettivo di cui al presente articolo. L'Ispettore non può richiedere alcun compenso aggiuntivo a quanto già pattuito al presente articolo.

Il professionista, in caso di affidamento, dovrà fornire apposita dichiarazione ove quantifichi i precitati oneri della sicurezza specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.

L'importo del contratto complessivo presunto, commisurato al numero di verbali di sopralluogo nel periodo di validità contrattuale, è pari ad Euro // (//) oneri previdenziali e fiscali esclusi. Il corrispettivo è fisso ed invariabile, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente atto.

Art. 4 - Modalità, tempi di pagamento e tracciabilità

Non è previsto il pagamento né di anticipazioni né di acconti. L'OdC si impegna a liquidare, in via posticipata, il corrispettivo su base trimestrale, con riferimento all'attività effettivamente e regolarmente svolta nel periodo di riferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (fa fede la data del protocollo), ed in ogni caso a seguito degli adempimenti connessi alle verifiche della regolarità contributiva e assistenziale.

Come previsto all'art. 30 "Pagamento del Corrispettivo" del vigente Regolamento interno per gli approvvigionamenti di beni e servizi della CCIAA, sull'importo mensile non sarà operata una ritenuta pari allo 0,50% (zero/50 per cento), prevista dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016.

Non saranno riconosciuti e liquidati servizi non compresi nel presente atto, se non preventivamente concordati ed autorizzati dall'OdC. Nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare, il termine per il pagamento rimane sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione. In tali casi di ritardo, l'Ispettore dovrà continuare a fornire il servizio in oggetto alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 5 – Obblighi Ispettore

L'Ispettore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente atto, deve rispettare tutte le leggi vigenti in materia vitivinicola, in specie il Regolamento (CE) n. 1308/13 del 17 dicembre 2013 (OCM unica); la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"; il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 7552 del 2 agosto 2018 "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il DM 3 marzo 2022 recante "Modifica degli allegati al decreto 2 agosto n. 7552".

L'Ispettore deve svolgere le attività di cui al presente atto in accordo a quanto previsto nella documentazione che regola lo schema di certificazione dell'OdC e in particolare nei seguenti documenti:

- a. procedure, istruzioni operative e relativa modulistica allegata a tali documenti, emessi dall'OdC;
- b. piano dei controlli delle DOP e IGP approvati dall'ICQRF;

c. disciplinare delle rispettive DOP e IGP per cui si richiede il controllo.

L'Ispettore si impegna e si obbliga altresì a tenere indenne e sollevare l'OdC da ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi (ivi incluse eventuali sanzioni amministrative irrogate dai competenti organi pubblici) conseguenti alla mancata esecuzione, delle prestazioni dedotte nel presente contratto.

L'Ispettore dovrà altresì attenersi alle disposizioni previste in materia dal Codice Deontologico approvato con Delibera di Consiglio Nazionale n. 185 in data 13 giugno 2013, in particolare:

- a. a tenere un comportamento professionale corretto, leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato;
- b. a rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alla prestazione di servizi;
- c. a non influenzare l'Operatore da sottoporre a verifica utilizzando la propria attività/funzione di ispettore per ottenere ulteriori incarichi professionali;
- d. a non effettuare attività di intermediazione, dietro corrispettivo o gratuità, per procacciare clienti a sé o ad altri;
- e. a non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte degli Operatori o di loro rappresentanti o da parte di qualsiasi altra persona interessata;

- f. a non esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull'operato dei colleghi usando la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinioni sulle modalità nello svolgimento delle attività;
- g. a partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento e/o aggiornamento tenute dall'OdC.
- h. a partecipare all'attività di formazione tenuta dall'OdC, laddove sia ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione delle conoscenze previste dal Manuale Gestione Attività;

In caso di mancata partecipazione dell'Ispettore a più di due riunioni di cui al punto g), fatte salve documentate cause di forza maggiore o giustificazioni concordate con la Direzione, e/o di mancata partecipazione alla formazione di cui al punto h), l'OdC si riserva il diritto di recesso dal presente contratto.

L'Ispettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e seguenti della Legge n. 136/2010 e s.m., dovrà assicurarsi che la propria controparte assuma espressamente tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 sopra citato, oltre a trasmettere all'OdC copia del contratto stipulato con detta controparte. L'Ispettore si impegna a dare immediata comunicazione all'OdC ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

È a carico dell'Ispettore ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento del servizio; lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, e secondo le indicazioni impartite dall'OdC., con obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultima.

È inoltre a carico dell'Ispettore ogni onere relativo alla copertura assicurativa, con particolare riferimento all'assicurazione contro gli infortuni e alla RC per danni verso terzi, compresi i danni o distruzione dei beni affidati dall'OdC all'Ispettore per i quali lo stesso potrebbe essere ritenuto responsabile a norma di legge.

L'Ispettore è tenuto ad utilizzare, per l'effettuazione dell'attività ispettiva, gli strumenti e gli applicativi di proprietà dell'OdC che vengono specificatamente configurati per l'Ispettore e a questo affidati per il solo periodo d'uso.

Art. 6 – Obblighi dell'OdC

L'OdC, attraverso la propria Segreteria Tecnica, provvede a mettere a disposizione dell'Ispettore il materiale di cui dispone relativamente al campione oggetto di verifica, sia su supporto informatico che cartaceo.

Art. 7 - Variazione prestazioni e corrispettivo

La CCIAA si riserva facoltà di introdurre nei servizi oggetto del presente atto, quelle variazioni che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi stessi. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.. L'Ispettore si intende fin d'ora

impegnato, senza sollevare eccezioni o pretendere indennità aggiuntive di qualsiasi natura e specie, ad accettare tutte le variazioni che comportano variazioni quantitative delle prestazioni entro il limite del 20% (venti per cento), sia in aumento che in diminuzione ai sensi degli artt. 5, comma 4) e 29 della L.P. 23/1990. In tal caso tali variazioni saranno oggetto di specifico atto di sottomissione. Eventuali variazioni eccedenti tale soglia saranno oggetto di pattuizione fra le parti e assoggettate a sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo.

È ammesso l'adeguamento dei corrispettivi previsto dall'art. 7 della Legge provinciale n. 23/1990 e s.m.

La revisione dei prezzi è inoltre riconosciuta, a seguito di specifico iter valutativo da parte della CCIAA, se le variazioni accertate idonee ad incidere in modo significativo sull'equilibrio contrattuale risultano superiori al 10,00% dei relativi prezzi, come peraltro previsto dalla normativa di riferimento in vigore e dall'art. 1664 cc.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per annualità e a partire dalla seconda annualità.

Art. 8 – Sicurezza

L'Ispettore, nello svolgimento dell'incarico, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed è tenuto ad uniformarsi ad ogni altra normativa vigente in materia. In relazione a quanto specificato all'art. 3, l'OdC non ha

provveduto a predisporre lo schema di Documento Unico dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Art. 9 - Controlli, inadempienze, penali e risoluzione del contratto

L'OdC si riserva di eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, controlli sulla qualità e regolarità del servizio fornito, nonché sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e negli altri documenti costituenti il rapporto contrattuale. Qualora l'Ispettore trascuri in tutto o in parte gli obblighi assunti con il presente contratto, l'OdC contesterà l'addebito per iscritto assegnando un termine adeguato per provvedere alla regolarizzazione. L'Ispettore può fornire entro detto termine le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui l'OdC non ritenesse sufficienti gli interventi di ripristino effettuati e/o valide le giustificazioni fornite ovvero sia decorso infruttuosamente il precitato termine, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo contrattuale per ogni infrazione rilevata, per ogni giorno di ritardo. Qualora l'importo delle penali complessivamente applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'OdC può risolvere il contratto in danno all'Ispettore.

Oltre alla penalità di cui sopra, resta impregiudicato il diritto dell'OdC di trattenere, dal corrispettivo pattuito e non ancora liquidato, l'importo corrispondente ai servizi non eseguiti o eseguiti non correttamente o in maniera incompleta.

La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e delle penalità, sono effettuati, senza ulteriori formalità, tramite trattenute sui corrispettivi dovuti dall'OdC e non ancora liquidati.

I tempi tecnici per eventuali decisioni dell'OdC non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento del servizio.

Nel caso l'Ispettore non adempia a quanto sopra l'OdC potrà provvedere d'ufficio, in danno e a spese dell'Ispettore medesimo.

Il comportamento negligente o semplicemente inadeguato dell'Ispettore riscontrato da soggetti terzi non potrà essere ricondotto all'OdC e pertanto l'Ispettore sarà tenuto a risponderne personalmente.

Nel caso si manifestino le condizioni previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016, l'OdC promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto previste dal medesimo articolo.

L'OdC può risolvere il contratto, mediante comunicazione inviata via PEC, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'Ispettore non ha diritto ad alcun altro compenso, indennizzo e/o ristoro.

L'OdC, inoltre, si riserva il diritto di risolvere, senza preavviso e tramite comunicazione scritta, anche nei casi in cui l'Ispettore:

- a. non assicuri la buona fede e la correttezza nell'esercizio delle attività di verifica;
- b. tenga comportamenti lesivi dell'immagine dell'OdC;

c. dimostri incompetenza e/o malafede nell'attività svolta.

Art. 10 - Facoltà di recesso del contratto

L'OdC ha la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni comunicato a mezzo PEC. Il corrispettivo spettante all'Ispettore verrà determinato dall'OdC in base all'attività effettivamente e regolarmente svolta oltre ad un decimo dei servizi non ancora resi, secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Segretezza

L'Ispettore si impegna a non diffondere notizie ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della sua attività lavorativa. In caso contrario l'incarico si intenderà risolto e l'OdC si riserva di adire le vie legali. I dati raccolti sono proprietà Camera di Commercio I.A.A. di Trento. Nello svolgimento degli incarichi l'Ispettore deve attenersi al rispetto del segreto d'ufficio, mantenendo riservate tutte le informazioni e/o documenti, sia dell'OdC sia degli Operatori, di cui viene a conoscenza, in possesso o ai quali ha accesso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Il servizio oggetto del presente contratto effettuato dall'Ispettore comporta il trattamento di dati personali di cui l'OdC è individuato quale Titolare del trattamento. Tale trattamento, effettuato dall'Ispettore nello svolgimento della prestazione, deve avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in

materia di protezione dei dati personali) e delle disposizioni previste dal Codice deontologico approvato con Delibera del Consiglio Nazionale n. 185 in data 13 giugno 2013 (per agronomi) o dal Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 1986 e ss.mm. (per periti agrari).

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ispettore è individuato quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, e accetta la presente nomina formulata dal Titolare e dichiara di essere – per esperienza, capacità ed affidabilità – soggetto idoneo a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

L'Ispettore si impegna altresì a considerare strettamente privati e confidenziali e comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza tutte le informazioni e i dati personali raccolti e a non utilizzarli per finalità ulteriori a quelle necessarie per l'espletamento degli obblighi di cui al presente contratto salvo diversa richiesta scritta presentata dall'OdC.

L'Ispettore si assume, in ogni caso, piena ed esclusiva responsabilità per ogni eventuale violazione agli obblighi di cui al presente contratto dichiarando fin d'ora di tenere sollevata ed indenne il Titolare del trattamento, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali dell'Ispettore saranno trattati dall'OdC, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per dar corso al presente contratto.

Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo contrattuale.

I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).

In nessun caso i dati dell'Ispettore saranno diffusi, né trasferiti all'estero ma potranno essere comunicati a terzi (operatori oggetto di sopralluogo in campo), esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Ispettore potrà far valere i suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Organismo di Controllo, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).

L'ispettore ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non gli siano stati riconosciuti.

Art. 13 – Incompatibilità

L'Ispettore deve astenersi da accettare incarichi per la valutazione degli Operatori con i quali:

1. ha o ha avuto rapporti di consulenza nei 2 anni precedenti la proposta di incarico;
2. ha o ha avuto interessi commerciali diretti nei 2 anni precedenti la proposta di incarico;
3. ha o ha avuto, in generale, qualsiasi rapporto che possa generare conflitti di interesse nei 2 anni precedenti la proposta di incarico;

L'Ispettore deve inoltre astenersi nel caso faccia parte di uno studio associato di professionisti dove all'interno dello stesso ci siano altri professionisti che svolgono attività di consulenza dei confronti di Operatori sottoposti al controllo da parte dello stesso;

Qualora il soggetto incaricato del sopralluogo risulti in potenziale conflitto di interessi con il/i soggetto/i sottoposto/i a controllo è tenuto ad informare preventivamente l'OdC, che provvederà a sostituire il soggetto medesimo con altro non in conflitto di interessi.

L'Ispettore inoltre si impegna con la presente a rifiutare l'assunzione di incarichi da parte dell'Operatore e/o Licenziatario per i successivi 2 anni dall'ultima valutazione dello stesso;

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, esclusa l'Iva e gli eventuali oneri previdenziali sono a carico dell'Ispettore. Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine (art. 2 DPR 642/1972) e verrà assolta in modo virtuale (Autorizzazione A.E. n. 2390-78 – estesa con nota ns prot. 22974/E dd 26.7.2022) con oneri a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 9 L.P. 23/1990 e s.m. L'importo determinato in sede di stipula potrà portato in detrazione nella prima fattura emessa dal Professionista.

Il contratto è da sottoporsi a registrazione solo in caso d'uso ed ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, a cura della CCIAA con oneri a carico del Professionista.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

L'Ispettore si obbliga nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 (rinvenibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti") e, dichiarando di conoscerlo integralmente, è edotto che la violazione degli obblighi di cui al predetto Codice comporterà per l'OdC la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ispettore inoltre attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti dell'OdC di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Ente camerale, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 – Norme finali

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l'esclusiva competenza del Foro di Trento. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni in materia contrattuale e al codice civile

Data //////////////

Firmato dalle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005:

Alberto Olivo, Dirigente di Area 3 – Promozione, tutela e Sviluppo del territorio della Camera di Commercio I.A.A. di Trento

////////////////, Ispettore incaricato

Ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile, l'Ispettore approva espressamente gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del presente atto mediante l'apposizione di una seconda sottoscrizione digitale.